

ATTO N. 577/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Consigliere Mauro Tippolotti

Relatore di minoranza Consigliere Pietro Laffranco

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2
del Regolamento Interno

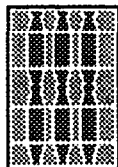
SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 25.7.2001

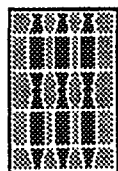
Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 26.7.2001



COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 25 luglio u.s. ha esaminato l'atto n. 577 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza con 2 voti di astensione.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27 comma 2 del regolamento interno, si comunica che le relazioni saranno svolte, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del medesimo regolamento, per la maggioranza dal Consigliere Mauro Tippolotti e per la minoranza dal Consigliere Pietro Laffranco



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa dei Consiglieri Vinti, Ripa di Meana, Tippolotti e Bonaduce concernente: "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 23.3.2001 e trasmesso per il parere alla II Commissione Consiliare permanente in data 27.3.2001 (ATTO N. 577);

ATTESO che la II Commissione ha deciso di effettuare un'audizione che si è effettuata in data 21 giugno 2001;

VISTI il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Mauro Tippolotti e per la minoranza dal Consigliere Pietro Laffranco (ATTO N. 577/BIS);

VISTA la legge 14 febbraio 1994, n. 124;

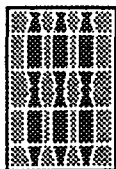
VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato ____ voti favorevoli, ____ contrari e ____ di
astensione espressi nei modi di legge dai ____
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", composta di n. 9 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI VINTI, RIPA
DI MEANA, TIPPOLOTTI E BONADUCE

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione Umbria favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica, che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integratesi nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

2. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Art. 2
(Registro volontario regionale)

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni vegetali di interesse regionale di cui all'art. 1.

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall'Agenzia regionale Umbria per lo sviluppo e

TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

Art. 1

Idem

Art. 2
(Registro regionale)

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'art. 1.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina



innovazione in agricoltura (ARUSIA).

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la tenuta del registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1, tenendo conto dei seguenti criteri: il registro volontario regionale, costituito dalle sezioni animale e vegetale, è organizzato secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi; le accessioni di cui all'articolo 1, comma 1, per essere iscritte al registro volontario regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità; l'iscrizione nel registro volontario regionale è gratuita e eseguita a cura dell'ARUSIA, previa acquisizione del parere favorevole della competente commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 3; l'iscrizione avviene ad iniziativa dell'Ufficio dell'ARUSIA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini; alla domanda di iscrizione è allegata una specifica documentazione storico-scientifica; il materiale iscritto nel registro volontario regionale può essere cancellato dall'ARUSIA, previa parere tecnico-scientifica di cui all'articolo 3, quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3

[Commissione tecnico-scientifica]

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge è istituita la commissione tecnico-scientifica.

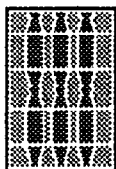
2. La commissione tecnico-scientifica è composta da esperti nel settore animale e vegetale, in particolare da un funzionario del dipartimento regionale competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, un

le modalità ed i criteri per la istituzione e la tenuta del registro regionale, nonché per la iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1, tenendo conto dei seguenti principi generali:

- a) il registro è organizzato in modo da tenere conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;
- b) le accessioni di cui all'articolo 1, per essere iscritte al registro regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità;
- c) l'iscrizione al registro è gratuita ed avviene a seguito di proposta di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini, previa acquisizione del parere favorevole di apposite commissioni tecnico-scientifiche costituite dalla Giunta regionale che provvede anche a determinarne la composizione;
- d) il materiale iscritto nel registro può essere cancellato, previo parere favorevole della competente commissione tecnico scientifica, quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3

Soppresso



funzionario del dipartimento regionale competente in materia di risorse genetiche di specie erbacee ed arboree di interesse agrario e di specie forestali; due funzionari dell'ARUSIA, uno competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura ed uno competente in materia di risorse genetiche di specie erbacee ed arboree di interesse agrario e di specie forestali; due agricoltori, uno che detiene materiale animale ed uno che detiene materia di piante erbacee, arboree o forestale di interesse agrario e di specie forestali.

3. La Commissione di cui al comma 2 resta in carica per cinque anni ed elegge nel proprio seno il presidente.

4. Per la designazione e la nomina dei componenti la commissione di cui al comma 2, nonché per la corresponsione agli stessi di un gettone di presenza per ogni seduta e per il rimborso delle spese di viaggio e delle eventuali indennità di missione, si applica la vigente normativa regionale in materia.

5. L'ARUSIA fornisce, attraverso i propri uffici, il necessario supporto tecnico-operativo per il funzionamento della commissione di cui al comma 2.

Art. 4

(Rete di conservazione e sicurezza)

1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario iscritte nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2, si attua mediante la costituzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'ARUSIA, cui possono aderire comuni, comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università agricole, associazioni d'interesse e agricoltori singoli o associati.

2. La rete si occupa della conservazione in situ o in azienda del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che

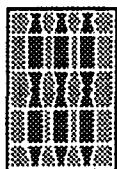
Art. 4

(Rete di conservazione e sicurezza)

1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli ed associati.

2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli Istituti sperimentali e di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.

3. La Regione predispone elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione



ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento. È compito dell'ARUSIA di assicurare gli allevamenti in purezza, specialmente se gestiti da agricoltori.

3. L'ARUSIA predispone elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedano all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.

4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o commercializzare direttamente in ambito locale modiche quantità di materiale di propagazione prodotto in azienda. Per ambito locale si intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle province direttamente confinanti; per modica quantità si intende il fabbisogno di un'azienda agricola di scala familiare; per campione si intende una quantità prossima a quella minima sufficiente per garantire la riproduzione fertile della varietà.

5. Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università agrarie e le associazioni proprietari di materiale vegetale o animale tutelato con la presente legge, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire all'ARUSIA una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalità espresse dalla presente legge e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.

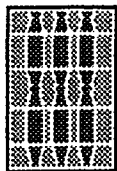
ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.

4. I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalità espresse dalla presente legge e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.

Art. 5
(Patrimonio delle risorse genetiche)

1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'articolo 2, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all'articolo 8j della Convenzione di Rio sulle Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

Art. 5
Idem



Art. 6

(Piano settoriale di intervento)

1. La Regione approva, ogni triennio, entro il 30 giugno, un piano settoriale di intervento nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

2. Nel piano settoriale di cui al comma 1, la Regione favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge; assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone; prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori inseriti nella rete di conservazione e sicurezza.

3. Nell'ambito ed in applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Regione predispone, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando tra l'altro le risorse economiche a disposizione, l'entità dei singoli interventi contributivi ed i relativi soggetti beneficiari, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme di controllo delle iniziative svolte.

4. I programmi operativi annuali attuati dall'ARUSIA e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura.

Art. 7

(Divieti e sanzioni)

1. All'interno delle aree naturali protette regionali, delle aree d'interesse comunitario nazionale e regionale individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle zone

Art. 6

(Piano settoriale di intervento)

1. La Regione approva, ogni triennio, entro il 30 giugno, un piano settoriale di intervento, nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

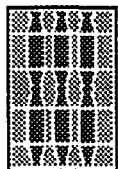
2. Nel piano settoriale di cui al comma 1, la Regione favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge; assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone.

3. Nell'ambito ed in applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Regione predispone, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando tra l'altro le risorse economiche a disposizione, i soggetti attuatori, l'entità dei singoli interventi contributivi, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme di controllo delle iniziative svolte.

Art. 7

(Sanzioni)

1. soppresso



limitrofe alle predette aree, è fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati.

2. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire nove milioni per chi contravviene al divieto di cui al comma 1; sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni per chi contravviene all'obbligo di cui all'articolo 4 comma 5; sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire due milioni per le violazioni non espressamente previste.

3. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 provvedono i comuni territorialmente competenti.

Art. 8

(Clausola sospensiva dell'efficacia)

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri di cui alla presente legge rientrano negli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore dell'ARUSIA.

2. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni per chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 4 comma 4; sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire due milioni per le violazioni non espressamente previste.

3. Idem

Art. 8

Idem

Art. 9

Idem